

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 1995

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Verduno Pelaverga" o "Verduno". (GU n. 270 del 18-11-1995)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

La denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Pelaverga Piccolo": almeno per l'85%, cui possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altre varieta' (a bacca rossa e non aromatiche) autorizzate o raccomandata per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" comprende i territori piu' idonei a garantire al vino le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Verduno ed in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra, ed e' cosi' delimitata:

partendo dall'intersezione dei confini tra i comuni di Verduno e di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione segue a nord il confine comunale tra Verduno e La Morra sino all'intersezione di questo con i confini comunali di Bra e S. Vittoria d'Alba in regione Gorei di Verduno.

Da questo punto la delimitazione segue ad est il confine comunale tra Verduno e S. Vittoria d'Alba con il quale si identifica sino alla sua intersezione con il confine comunale di Roddi; di qui la delimitazione segue a sud il confine comunale tra Verduno e Roddi

sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che percorre ad est sino alla cascina Ambrogio.

Dalla cascina Ambrogio la delimitazione piega a sud e si identifica con la strada vicinale che sale alla strada comunale Roddi-Toetto, che interseca in prossimita' di cascina Melo. La delimitazione segue di qui per breve tratto ad ovest la strada comunale Roddi-Toetto per immettersi sulla comunale per S. Giuseppe, cascina Regola e cascina Manzoni con la quale si identifica sino al raggiungimento del Rio Zinzasco. Di qui la delimitazione segue a sud est il predetto Rio sino a raggiungere il confine comunale tra Roddi e Verduno, che percorre, identificandosi, sino all'intersezione dei confini comunali tra Roddi, Verduno e La Morra. Da questo punto la delimitazione segue, a sud est il confine comunale tra Roddi e La Morra sino al Rio Praosta per poi immettersi per breve tratto sulla strada per cascina Muratori sino all'intersezione di questa con la provinciale Gallo-S. Maria in prossimita' di quota 202.

Di qui la delimitazione percorre a sud ovest la provinciale Gallo-S. Maria sino alla quota 224, piega in linea retta a sud est passando per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio ed in linea retta scende a sud sino ad incontrare il Rio Porretto in prossimita' di quota 219. Da questo punto la delimitazione segue a sud per breve tratto e successivamente a nord ovest il corso di detto Rio sino a che questo incontra la strada provinciale per La Morra.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord la predetta strada comunale sino alla quota 421, indi piega in linea retta ad ovest sino alla quota 460, per poi seguire a nord, con la quale si identifica, la strada per borgata Castagni, passando in prossimita' delle quote 466 e 436 e raggiungere, nella predetta borgata, l'intersezione dei confini comunali di Verduno e La Morra.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.

I vigneti devono essere ubicati esclusivamente sui versanti collinari con giacitura ed esposizione idonea, con esclusione dei terreni con esposizione nord, umidi o non sufficientemente soleggiati, di quelli di fondovalle e di quelli con giacitura pianeggiante.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali o - comunque - tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualita' delle uve e del vino.

La densita' di impianto non puo' comunque mai essere inferiore a 3

mila ceppi per ettaro.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 9.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione complessiva del vigneto non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La regione Piemonte, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni delle categorie interessate, di anno in anno, prima della vendemmia potra' stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello previsto dal presente disciplinare.

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di "Pelaverga Piccolo" destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" deve essere di 10,5 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate negli interi territori comunali dei comuni di Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Monforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco.

E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "Verduno Pelaverga" o "Verduno" che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati al di fuori dei territori comunali dei comuni di cui al comma uno del precedente articolo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Pelaverga", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino piu' o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;

odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;

sapore: secco fresco, caratteristicamente vellutato e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' minima naturale: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" non puo' essere immesso al consumo prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e puo' essere imbottigliato soltanto all'interno della provincia di Cuneo.

Art. 7.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" devono essere in vetro, di forma tradizionale. Per la chiusura e' ammesso soltanto il tappo di sughero.

In etichetta deve sempre essere indicata l'annata di produzione delle uve.

Al vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio", "vigna" e similari, e' consentito invece l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri indirizzi di ditte, cantine, poderi, fattorie o simili.